

19 DIC. 2019



ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE NOTE LIBERE (GIOVANE ORCHESTRA DELLA RIVIERA DEI FIORI)

In Sanremo, piazza Cassini n° 12 si sono riuniti il giorno 13 del mese di dicembre 2019 per costituire una associazione culturale le seguenti persone:

-AVEGNO MARIA ANGELA, nata a Imperia il 26.04.1967; residente in Cipressa (IM) in via San Rocco 3, cittadina italiana, C.F.: VGNMNG67D66E290N;

-CUDIZ FABIANO, nato a Cividale del Friuli (UD) il 17.11.1965; residente in Sanremo (IM) in via privata Tivoli 12/12, cittadino italiano, C.F.: CDZFBN65S17C758M;

-ORVIETO CRISTINA, nata a Milano il 30.07.1963; residente in Sanremo (IM) in strada S. Giovanni 160, cittadina italiana, C.F.: RVTCS63L70F205Z;

- RAGAZZI FABRIZIO, nato a Ferrara il 29.09.1965; residente in Sanremo (IM) in strada S. Giovanni 160, cittadino italiano, C.F.: RGZFRZ65P29D548E;

-TARDITI PERRET MARIA PIA, nata a Murialdo (SV) il 13.11.1940; residente in Sanremo (IM) in via W. Goethe 375, cittadina italiana, C.F.: TRDMRP40S53F813I.

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. RAGAZZI FABRIZIO il quale a sua volta nomina segretario la Sig.ra ORVIETO CRISTINA.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'associazione e legge lo Statuto che dopo ampia discussione, posto in votazione, viene approvato all'unanimità. Lo Statuto stabilisce in particolare che l'adesione all'associazione è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dagli associati, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

I presenti deliberano inoltre che l'associazione venga denominata "NOTE LIBERE GIOVANE ORCHESTRA DELLA RIVIERA DEI FIORI associazione culturale musicale" con sede in Sanremo.

Il Presidente propone di individuare la sede in piazza Cassini al numero civico 12, senza specificarla in Statuto al fine di poterla modificare con semplice verbale di assemblea ordinaria, senza dover procedere a modifica statutaria ma esclusivamente alla comunicazione della variazione alla Agenzia delle Entrate, alle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono albi e registri in cui risulta iscritta l'associazione e all'Ente o agli Enti affiliati. La proposta, messa ai voti, viene accolta all'unanimità.

I presenti procedono quindi alla elezione dei componenti l'Organo direttivo che firmano per accettazione l'incarico:

-RAGAZZI FABRIZIO Presidente

-TARDITI PERRET MARIA PIA vice-presidente

-ORVIETO CRISTINA segretario/tesoriere

-CUDIZ FABIANO consigliere

-AVEGNO MARIA ANGELA consigliere

Il Presidente illustra l'opportunità per l'associazione culturale musicale l'iscrizione all'APS – associazione di promozione sociale, in considerazione delle finalità promosse dall'Ente e delle attività dallo stesso organizzate. Propone che l'associazione dia la sua adesione all'APS.

I soci dichiarano all'unanimità di affidarsi all'APS ed affidano al Presidente il compito di provvedere agli adempimenti richiesti, ivi inclusa la presentazione della eventuale documentazione richiesta.

Non essendovi altro su cui deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea.

FIRME DEI SOCI FONDATORI:

John Pyon
.....
Carlo Benvenuto
.....
Antonio Ortolano
.....
Fabrizio
.....
Mario
.....

Si allega lo Statuto (All. A) facente parte integrante del presente atto.



(All. A)

NOTE LIBERE (GIOVANE ORCHESTRA DELLA RIVIERA DEI FIORI)

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede.

E' costituito ai sensi del D.lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato " Note Libere (giovane orchestra della Riviera dei Fiori)" che assume la forma giuridica di associazione.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di promozione sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Sanremo . Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Finalità e Attività.

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio , in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D.lgs. 117/2017.

L'associazione ha per scopo la promozione culturale attraverso scuole e accademie di musica, corsi musicali e culturali, manifestazioni musicali, teatrali ed artistiche in genere, conferenze e dibattiti, concorsi, mostre di vario genere, manifestazioni di arte varia, valorizzazione del patrimonio artistico del ponente ligure, iniziative in campo discografico ed editoriale, costituzione di complessi strumentali e vocali. Possono comunque essere settori di intervento dell'associazione tutti i campi culturali, anche mediante la collaborazione di esperti esterni, di altre Associazioni o Enti ed eventuali strutture esterne.

Art. 3 - Attività diverse.

L'associazione può esercitare ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Art. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili.

M...i...N...e...
F...
C...
S...
S...



L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione.

L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.lgs. 117/2017 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito, alla prima seduta utile.

E' concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D.lgs. 117/2017.

L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.

L'Organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione dell'attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dall'assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

Art. 6 – Diritti ed obblighi degli associati.



L'organizzazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 8 – Organi sociali.

Sono organi dell'associazione:

-L'Assemblea degli associati;

-L'Organo di amministrazione composto da: Presidente, vice-presidente, segretario organizzativo/tesoriere, consiglieri.

-La Direzione artistica è affidata ad un membro dell'Organo di amministrazione.

-Organo di revisione nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.lgs. 117/2017.

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 9 – Categoria dei soci.

Sono "soci fondatori" coloro che hanno partecipato alla costituzione ed hanno sottoscritto l'atto stesso.

Sono "soci benemeriti" coloro che facciano all'associazione un lascito o una consistente donazione o una oblazione.

Sono "soci onorari" coloro che sono scelti dall'Organo direttivo fra le personalità dell'arte, della cultura, della finanza, dell'economia, della politica.

Sono "soci sostenitori" coloro che erogano contribuzioni volontarie di qualsiasi entità.

Sono "soci ordinari" coloro che si iscrivono all'associazione per la durata di un anno versando, all'atto dell'iscrizione, la quota stabilita annualmente. La qualità di socio ordinario si perde per mancato rinnovo della tessera, per morosità, per dimissioni e per espulsione per gravi motivi.

Art. 10 – Assemblea.

L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. E' presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vice-presidente o da un Presidente dell'assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

E' convocata mediante avviso scritto da inviare almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda



convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse ventiquattro ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera raccomandata, fax, e-mail.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

Hanno diritto di voto in assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti;
- approva il bilancio, e se previsto il bilancio sociale;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

Stavroht-Benetello
Cristina Oulito
Marie-Anne Del...



- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 11 – Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione è eletto dall'assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'assemblea da un numero di tre ad un massimo di quindici.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.lgs. 117/2017.

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'organo di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno otto giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

L'ingiustificata assenza di un consigliere per più di tre riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima assemblea utile.

L'Organo di amministrazione ha i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il Presidente e il vice-presidente, il segretario organizzativo / tesoriere;
- amministra l'associazione;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide sull'avvio o l'interruzione di eventuali contatti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;



-è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nomina una direzione artistica per le varie iniziative, affidandola ad un membro dell'Organo di amministrazione.

Art. 12 – il Presidente

Il Presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro trenta giorni.

Il vice-presidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 13 – Organo di controllo

L'assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo verificandosi le condizioni di cui all'art. 30 del D.lgs. 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa essere costituito da tre membri effettivi e due membri supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'organo di controllo anche la funzione di Revisione legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra i soggetti iscritti al Registro dei revisori legali.

L'organo di controllo:

-vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 231/2001, qualora applicabili;


Maria L. Ind...

Fabiano...

Arturo Oulito

Stefano Benetollo

Schier...



-vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

-al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del D.lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'assemblea, la revisione legale dei conti;

-esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.lgs. 117/2017;

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida del medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 – Organo di revisione legale dei conti

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017. E' formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'assemblea all'organo di controllo di cui al precedente articolo.

Art. 15 – Risorse

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16,17 e 36 del D.lgs. 117/2017.

L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'Organo amministrativo e intestato all'associazione.

Art. 16 – Bilancio di esercizio


L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in assemblea, l'Organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.lgs. 117/2017.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del D.lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 17 – Bilancio sociale



Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 18 – Libri sociali obbligatori

L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Art. 19 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 20 – Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

Art. 21 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

X *Edoardo Geronzi*
Louigi Perretelli Pio
Aristide Oulito
Tiziana...
Maria...



AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di Sansesto
3^e originale dell'atto registrato il
19 DIC 2019 1987 serie 3

IL DIRETTORE
L'ADDETTA AL SERVIZIO
Daniela Guarnacci

